

Codice A1618A

D.D. 8 giugno 2026, n. 431

Oggetto: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata per la realizzazione del nuovo tunnel del Colle di Tenda -Varianti alle opere esterne sul versante Italia conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2020 - in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Limone Piemonte (CN), sui terreni distinti al Nuovo Catasto te..



ATTO DD 431/A1618A/2026

DEL 08/06/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Oggetto: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata per la realizzazione del nuovo tunnel del Colle di Tenda -Varianti alle opere esterne sul versante Italia conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2020 – in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Limone Piemonte (CN), sui terreni distinti al Nuovo Catasto terreni ai fogli nn. 31, 45, mappali vari. Richiedente: *omissis*

1. PREMESSO CHE:

- in data 06.05.2026, protocollo n. 00068909, è pervenuta istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, *omissis* per l'autorizzazione alla realizzazione di varianti alle opere esterne sul versante Italia conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2020, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Limone Piemonte, Fg. n. 31, Mappali 143, 144, 112, 160, 156, 114, 157, 162, 127, 161, 130, 155 Fg. n. 45, Mappali n. 323, 322, 60, 358, 359, 287, 484, 488, 285, 405 e interessante le seguenti superfici e volumetrie:

- totale superficie di intervento: 19.000 mq
- superficie trasformata in vincolo idrogeologico: 13.000 mq
- area boscata trasformata totale: 11.524 mq
- area boscata trasformata in vincolo idrogeologico: 9.975 mq
- movimenti terra totali (scavi più riporti) 73.126 mc
- movimenti terra in vincolo idrogeologico 51.582 mc;

- in esito all'istruttoria si rilevano incoerenze e meri errori materiali nell'individuazione catastale delle aree oggetto dell'intervento che si rettificano d'ufficio in conformità a quanto rappresentato sulle tavole di progetto presentate;

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali a firma di tecnici abilitati, allegati all'istanza, in base ai

quali è previsto l'intervento di che trattasi, tra i quali si riportano in particolare:

- Relazione tecnica-illustrativa
- Relazione geologica
- Relazione idrogeologica
- Relazioni paesaggistiche
- Relazioni forestali Rio Panice e Rio Minore
- Elaborati grafici (corografie, planimetrie di intervento, sezioni, ecc.)
- Documentazione fotografica

3. RILEVATO che tra gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, sono altresì presenti l'elenco delle ditte da indennizzare e il piano particellare di esproprio con l'individuazione delle aree per le quali si renderà necessario l'esperimento della procedura espropriativa nei termini di cui al D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

4. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989, n. 44/2000 e n. 23/2015, nonché della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

5. RICHIAMATA la nota prot. n. 00072565 del 13/05/2026 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento e richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

6. VISTO il **parere favorevole con prescrizioni**, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00084960 del 04/06/2026 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale;

7. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 l'intervento risulta esente dal versamento del deposito cauzionale in quanto la modificazione/trasformazione è finalizzata ad un'opera realizzata col concorso finanziario previsto nel prossimo aggiornamento del contratto di programma stipulato con la Società *omissis.*, a valere sulle risorse stanziare dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento risulta esente dal corrispettivo di rimboschimento, in quanto si tratta di opera pubblica;

- dalla Relazione forestale si evince che la superficie boscata complessiva oggetto di trasformazione è pari a ca. 11254 mq di cui 9975 mc ricadenti in area Vincolata ai sensi della l.r. 45/89;

- ai sensi dell'art.19, comma 4 e 4 bis, della L.R. 4/2009 e s.m.i., la superficie boscata costituita in parte da Faggeta e in parte da Acero-Tiglio Frassineto è soggetta agli obblighi di compensazione;

- si reputa corretto il calcolo della compensazione proposto nella relazione forestale relativo alla superficie, pari a Euro 22.460,99;

- l'istanza in oggetto non è soggetta al versamento dei diritti di istruttoria in quanto variante di intervento autorizzato che per entità e importo lavori non comporta l'incremento dei diritti di istruttoria tra progetto iniziale e progetto variato.

8. DATO ATTO CHE:

- in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- ai sensi dell'art. 2 co. 8 della l.r. 45/89, la presente costituisce anche autorizzazione all'abbattimento della vegetazione arborea ed arbustiva radicata sui suoli interessati da modificazione/trasformazione d'uso del suolo gravati da vincolo idrogeologico.

9. PRECISATO CHE:

- l'istruttoria si è svolta, in maniera coordinata con il Settore Tecnico Regionale - Cuneo, in quanto gli interventi in progetto ricadenti su aree assoggettate in parte alle disposizioni del R.D. 3267/1923 (L.R. 45/89), in parte al R.D. n. 523/1904, sono funzionalmente connessi e non possono essere realizzati autonomamente;
- la presente autorizzazione si intende rilasciata esclusivamente per i lavori di modifica e trasformazione di uso del suolo realizzati in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici di cui al R.D. 3267/1923 con esclusione degli interventi ricadenti nelle aree soggette al R.D. n. 523/1904;
- l'entità delle superfici e volumi riportati in narrativa ed al successivo punto "B" devono intendersi rappresentativi degli interventi funzionalmente connessi e complessivamente istruiti nei termini di cui ai precedenti punti;
- la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto nelle aree assoggettate a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i., e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

11. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).

Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, *omissis*. ad effettuare l'intervento di trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata per la realizzazione delle varianti alle opere esterne sul versante Italia del nuovo tunnel del Colle di Tenda conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2020, relativamente alle porzioni di territorio ricomprese in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Limone Piemonte, sui terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni nel Comune di Limone Piemonte, Fg. n. 31, Mappali 143, 144, 112, 160, 156, 114, 157, 162, 127, 161, 130, 155 Fg. n. 45, Mappali n. 323, 322, 60, 358, 359, 287, 484, 488, 285, 405 e interessante le seguenti superfici e volumetrie:

- totale superficie di intervento: 19.000 mq
- superficie trasformata in vincolo idrogeologico: 13.000 mq
- area boscata trasformata totale: 11.524 mq
- area boscata trasformata in vincolo idrogeologico: 9.975 mq
- movimenti terra totali (scavi più riporti) 73.126 mc
- movimenti terra in vincolo idrogeologico 51.582 mc;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel sopra citato parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, pervenuto il 04/06/2026 (ns. prot. n. 00084960), Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere forestale:

- gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in idonee porzioni di terreno, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche e non dovranno essere abbandonati in canali e corsi d'acqua in genere;

- il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI STABILIRE CHE :

- i lavori sulle aree non in disponibilità del richiedente, potranno essere avviati previo esperimento delle procedure di cui al D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

E. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **60 mesi** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

F.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

F.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

F.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

F.4. è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno **30 giorni prima del loro inizio effettivo**, a mezzo PEC al Settore scrivente, al Gruppo e al Nucleo *omissis*Carabinieri-Forestale territorialmente competenti, richiedendo all'Ufficio scrivente l'emissione dell'avviso PagoPA relativo all'importo della compensazione indicato nel presente provvedimento; lo stesso deve inoltre **compilare un'autocertificazione**, relativa alla trasformazione del bosco, (ai sensi del DPR 445/2000) attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/> al link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;

F.5. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Gruppo ed al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente, la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

G. DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 l'intervento risulta esente dal versamento del deposito cauzionale in quanto la modificazione/trasformazione è finalizzata ad un'opera realizzata col concorso finanziario citato in narrativa;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento risulta esente dal corrispettivo di rimboschimento, in quanto si tratta di opera pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 4 della L.r. 4/2009, risulta a carico del destinatario della presente autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata.

H. PRESO ATTO CHE l'intervento autorizzato comporta la trasformazione di una superficie boscata totale pari a 11.524 mq, in parte ricadenti in area Vincolata ai sensi della l.r. 45/89, l'ammontare della compensazione economica dovuta ai sensi della l.r. 4/2009, art. 19, in applicazione di quanto disposto dalla deliberazione n. 4-3018 del 26/03/2021 e dalla D.D. n. 230 del 04/04/2025 risulta pari a 22.460,99 Euro.

I. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 13 della L.R. 45/1989, l'inizio dei lavori autorizzati senza il versamento della compensazione monetaria, ove richiesto, comporta, oltre alla sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della posizione, la sanzione amministrativa.

L. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, alla Società *omissis.*, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo e al Nucleo Carabinieri-Forestale di Borgo San Dalmazzo e al Comune di Limone Piemonte;

M. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

N. DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo